

CONVENZIONE

TRA

l'Università degli Studi di Roma "*Tor Vergata*", Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ingegneria Informatica, in prosieguo denominata "Università", con sede legale in Roma (00133), Via Cracovia, n.50, codice fiscale n. 80213750583, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*, Prof. Orazio Schillaci, nato a Roma (RM), il 27 aprile 1966, per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede dell'Università, a quanto segue autorizzato con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 5/4/2022, su parere favorevole del Senato Accademico espresso nella seduta del 22/3/2022

E

La Federazione Italiana Nuoto Paralimpico, in prosieguo denominata "*Federazione*", con sede legale in Via Delle Tre Fontane 25/29, 00144 Roma, codice fiscale 97626090589 partita iva 12372001003 nella persona del Presidente Roberto Valori, nato a Roma (RM), il 28 Luglio 1963, residente in Via del Muro Linari,9, 00173 Roma.

PREMESSA

CONSIDERATO che le Università sono un centro primario della ricerca scientifica nazionale e che è loro compito elaborare e trasmettere criticamente le conoscenze scientifiche, anche promuovendo forme di collaborazione con Amministrazioni Pubbliche e Istituti extra-universitari pubblici o privati;

VISTA la legge n. 341 del 19 novembre 1990;

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Roma "*Tor Vergata*", adottato con Decreto Rettorale n. 3427 del 12 dicembre 2011;

CONSIDERATO che il Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ingegneria Informatica, è sede del Corso di Studi in Ingegneria Medica e ha un particolare interesse delle applicazioni delle metodologie del monitoraggio wireless e dell'elaborazione dei dati, nel settore della medicina, la riabilitazione e lo sport;

CONSIDERATO che la Federazione ha interesse a sviluppare una ricerca improntata alla valutazione funzionale su base scientifica in relazione alle disabilità degli atleti praticanti la disciplina della pallanuoto paralimpica al fine di presentare la neo disciplina all'International Paralympic Committee (IPC in seguito) per il riconoscimento internazionale e l'inserimento nel programma delle Paralimpiadi;

CONSIDERATO che le Parti hanno un reciproco interesse ad addivenire ad una collaborazione, finalizzata al raggiungimento di obiettivi comuni ed alla promozione delle proprie attività nei rispettivi campi di azione;

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente intesa.

ART. 2

1. Con la presente convenzione le Parti si impegnano a collaborare per la realizzazione di attività di ricerca e sviluppo nel campo della pallanuoto paralimpica

2. In particolare, la collaborazione avrà ad oggetto:

- a) Valutazione e rilievi biomeccanici sui movimenti con rilevazione dati degli atleti normo e disabili al fine di rilevare le differenze propedeutiche per lo studio delle classi nella pallanuoto paralimpica;

- b) Analisi dei gesti e dei movimenti con rilevazione dati statistici per relazione probatoria delle differenze in relazione agli impairment;
- c) Relazionare e pubblicare testi scientifici sulla ricerca delle classificazioni paralimpiche;
- d) Attività di tutoraggio per lo svolgimento di tesi di laurea;

ART. 3

1. L'Università mette a disposizione le competenze e le professionalità, nonché i locali necessari per lo svolgimento delle attività di comune interesse.
2. La Federazione si impegna a mettere a disposizione le competenze e le professionalità, nonché i locali necessari per lo svolgimento delle attività di comune interesse.

ART. 4

1. Non sono previsti oneri accessori di carattere economico dall'esecuzione della presente convenzione per l'Università.

ART.5

1. Ogni attività prevista nella presente convenzione si esplicherà nel rispetto della normativa che disciplina il funzionamento dell'Università e della Federazione.
2. Ove si intendano realizzare concordemente attività che, pur rientrando nella previsione del presente accordo, per loro natura necessitino di una specifica regolamentazione, quali, tra le altre, iniziative di tirocinio e stage, le Parti dovranno addivenire alla sottoscrizione di appositi atti.

3. Tali atti, nel rispetto di quanto sancito dalla normativa vigente nelle relative materie, ivi inclusa, per quanto riguarda le attività interessate, quella inerente il riconoscimento di crediti formativi, dovranno essere conformi a quanto pattuito nella presente convenzione.

4. Eventuali specifici incarichi che nelle materie oggetto del presente accordo le Parti decidessero di affidare l'una all'altra, per attività di ricerca e/o consulenza, dovranno essere di volta in volta formalizzati, nel rispetto della vigente normativa in materia di attività per conto terzi e delle procedure amministrative connesse, anche in relazione ai profili di trasparenza ed evidenza pubblica.

ART. 6

1. Le già menzionate attività verranno coordinate da un Comitato Scientifico presieduto dal Presidente Roberto Valori, per la Federazione e dal il Prof. Gaetano Marrocco, coordinatore del Corso di Laurea in Ingegneria Medica, per l'Università.

2. Ciascuna Parte si riserva il diritto di sostituire lo stesso con altro responsabile, dandone tempestiva comunicazione alla controparte, qualora, nel corso dello svolgimento delle attività oggetto dell'accordo, uno o più dei responsabili indicati si trovi impossibilitato a svolgere l'attività richiesta.

ART. 7

1. Ciascuna Parte è esonerata da ogni responsabilità derivante dai rapporti di lavoro che venissero instaurati dall'altra nell'ambito delle attività di cui alla presente convenzione.

2. Ciascuno dei contraenti garantisce, fatti salvi i rispettivi ordinamenti, e per il proprio personale, ove applicabile:

a) una copertura assicurativa per la Responsabilità Civile per i danni che potranno verificarsi nell'espletamento delle attività oggetto della convenzione presso terzi;

b) una copertura assicurativa INAIL per infortuni sul lavoro e per malattie professionali a favore del proprio personale.

3. Ciascuna parte provvederà alla copertura assicurativa ed agli oneri di remunerazione (ove previsti) del proprio personale che, in virtù della presente convenzione, verrà a chiamato a frequentare la sede di esecuzione delle attività.

4. Il personale di entrambe le Parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente convenzione, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008.

ART. 8

1. Le Parti si danno atto dell'esigenza di tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna di essa.

2. In particolare, il logo dell'Università e quello della Federazione; potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto della presente convenzione.

3. L'utilizzazione del logo dell'Università e della Federazione, straordinaria o estranea all'azione istituzionale corrispondente all'oggetto di cui all'art.2 del presente atto, richiederà il consenso della Parte interessata.

4. Il logo dell'Università dovrà essere utilizzato conformemente a quanto stabilito nel vigente Regolamento per l'uso del logo istituzionale dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata".

ART. 9

1. I risultati della ricerca e degli studi svolti in collaborazione secondo lo spirito della presente intesa avranno carattere riservato e potranno essere divulgati ed utilizzati da ciascuna Parte, in tutto o in parte, con precisa menzione della collaborazione oggetto della presente intesa e previo assenso dell'altra Parte.

2. Qualora l'Università e/o la Federazione intendano pubblicare su riviste nazionali ed internazionali i risultati delle ricerche in oggetto o esporli o farne uso in occasione di congressi, convegni, seminari o simili, concorderanno i termini ed i modi delle pubblicazioni e, comunque, saranno tenute a citare l'intesa nell'ambito della quale è stato svolto il lavoro di ricerca.

3. È consentito a ciascuna delle Parti di utilizzare, esclusivamente per uso interno, documenti, cognizioni e quant'altro scaturisca dalle attività oggetto del presente accordo.

ART. 10

1. Fatti salvi i diritti morali e patrimoniali degli autori, i diritti di proprietà sui risultati dell'attività intellettuale e di ricerca aventi rilevanza economica, nonché i relativi diritti allo sfruttamento economico, saranno determinati di volta in volta a seconda dell'apporto inventivo di ciascuna Parte e saranno regolati da specifici accordi tra le Parti in conformità alla normativa vigente, previamente approvati dagli Organi competenti.

2. L'eventuale brevettazione dei risultati conseguiti in comune sarà oggetto di separato accordo tra le Parti, previamente sottoposto all'approvazione dei rispettivi Organi competenti; in tal caso, le eventuali pubblicazioni saranno subordinate all'espletamento di tutte le procedure atte alla protezione brevettuale dei risultati.

ART. 11

1. La presente convenzione, che entrerà in vigore a decorrere dalla data di ultima sottoscrizione, avrà la durata di 3 anni e potrà essere rinnovata con ulteriore atto, previa delibera dei rispettivi Organi competenti.

ART. 12

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti dall'interpretazione e/o dall'esecuzione del presente atto sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

ART. 13

1. Le Parti dichiarano espressamente che la presente convenzione è stata oggetto di condivisione interamente e in ogni singola parte.

ART. 14

1. Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell'ambito delle rispettive organizzazioni, le norme vigenti in materia di protezione dei dati personali, ivi compreso il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (in seguito "GDPR") e il D. Lgs. 196/2003 ("Codice della Privacy"), così come modificato dal D. Lgs. 101/2018.

2. Entrambe le Parti si impegnano a condurre le attività di trattamento di dati personali sulla base dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza degli interessati, nonché degli eventuali obblighi di legge, come previsto dall'art. 5, par. 1, lett. a), b), c), d) del GDPR.

3. I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati - principio di limitazione della conservazione, art. 5, par. 1, lett e) del GDPR - o in base alle scadenze previste dalle norme di legge.

4. Nello specifico, i dati personali conferiti saranno trattati nei limiti dell'oggetto della presente Convenzione, come dettagliato agli artt. 2 e 5. Le singole operazioni di trattamento verranno svolte con strumenti automatizzati e non automatizzati, nel rispetto di specifiche ed adeguate misure di sicurezza, ai sensi dell'art. 5, par. 1, lett. f) del GDPR.

5. Si indicano i seguenti riferimenti dei Titolari del trattamento e del Responsabile della Protezione dei Dati ("R.P.D."):

a) per l'Università:

- Titolare: Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, mail rettore@uniroma2.it, PEC direzione.generale@pec.uniroma2.it, con sede legale in Roma, Via Cracovia n. 50, C.A.P. 00133.

- R.P.D.: e-mail rpd@uniroma2.it, PEC rpd@pec.torvergata.it

b) per la Federazione:

- Titolare: Roberto Valori., mail s.conversini@finp.it, PEC amministrazione.finp@pec.it con sede legale in Via Delle Tre Fontane 25/29,

- R.P.D.: e-mail f.riccobello@finp.it, PEC segreteria.finp@pec.it;

6. Ove si intendano realizzare concordemente attività che, pur rientrando nella previsione del presente accordo, per loro natura necessitino di una specifica regolamentazione, quali, tra le altre, iniziative di tirocinio e stage, le Parti si riservano di disciplinare, per il tramite degli atti di cui all’art. 5 co. 2, ogni adempimento richiesto dalla summenzionata normativa in materia di protezione dei dati personali.

ART. 15

1. La presente convenzione, redatta in un unico originale in formato digitale ai sensi dell’articolo 15, comma 2 bis della legge n. 241 del 1990 e dell’articolo 24 del decreto legislativo n. 82 del 2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale), è soggetta a registrazione in caso d’uso ai sensi degli articoli 5, 6 e 39 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986. Le spese per l’eventuale registrazione sono a carico della Parte richiedente.

2. L’imposta di bollo prevista ai sensi del DPR 642/1972, a carico dell’Università, è assolta virtualmente con Autorizzazione Bollo Virtuale N. 87893/99 del 02/08/1999.

Letto, approvato e sottoscritto.

Roma lì

**PER L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "TOR VERGATA" IL
RETTORE (Prof. Orazio SCHILLACI)**

**PER LA FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO PARALIMPICO
IL LEGALE RAPPRESENTANTE (Roberto VALORI)**